



Prot. 391/vf

Como, 20 febbraio 2012

A tutti  
I PERITI INDUSTRIALI  
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

## CIRCOLARE 5/2012

**Limiti delle  
competenze  
professionali dei  
geometri e tecnici  
diplomati -  
illegittimità -  
diffida - nota  
della Consulta  
Regionale  
Lombarda degli  
Ordini degli  
Architetti**

Con posta certificata del 10 febbraio 2012, il Consiglio dell'Ordine degli architetti di Como ha diffuso presso le Pubbliche Amministrazioni locali una nota, predisposta dalla Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti, nella quale, invocando la recente giurisprudenza in materia dei limiti delle competenze professionali, si invita le medesime a non assentire con i titoli abilitativi le opere edilizie, realizzate o meno con l'uso del cemento armato, i cui elaborati tecnici-progettuali, siano sottoscritti da geometri e diplomati tecnici. Vi riportiamo di seguito il contenuto della comunicazione:

*Gentili Colleghi, Vi trasmettiamo un importante documento deliberato in sede regionale sui temi delle competenze professionali, inviato anche a tutte le Amministrazioni Comunali della Provincia di Como. (consultare il testo del documento al link [http://c0097490m.promo.it/mailling-manager/files/limiti\\_competenze\\_geom.pdf](http://c0097490m.promo.it/mailling-manager/files/limiti_competenze_geom.pdf)). Certi di segnalare una rilevante ed utile comunicazione a tutti gli Iscritti, porgiamo cordiali saluti.*

*p.il Consiglio dell'Ordine  
IL PRESIDENTE  
Dott. Arch. Angelo MONTI*

Per quanto sopra il consiglio del Collegio di Como, nella seduta del 13 febbraio u.s., ha deciso di intervenire tempestivamente con una lettera da inviare a tutti gli enti interessati con il testo di seguito apposto:

***“Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Como censura vibratamente la scelta da parte di “Professionisti - Architetti” di screditare le competenze in materia di edilizia civile di “Professionisti - Periti Industriali Edili”.***

***La scrivente ritiene “estremamente grave” e lesivo della figura professionale dei periti industriali che la Consulta degli Architetti interpreti sentenze e regolamenti professionali relativi ad altre categorie professionali; ciò solo ed esclusivamente per censurabili velleità di mercato e finalità di chiaro carattere corporativo.***

***La scelta di invitare le Amministrazioni pubbliche a diffidare dell'operato dei tecnici diplomati, un intento poco nobile, peraltro, proveniente da un sodalizio, che, seppure rappresentativo di un ordine professionale regolamentato, quale quello degli Architetti, non è istituito da alcuna norma regolamentare.... ..” Scarica il testo completo della lettera al link <http://www.peritiindustrialicomo.com/peritiindustrialicomo/index.php>***

**Visita a  
ComoCasaClima  
Cernobbio**

Il Gruppo Giovani del Collegio organizza per il giorno **domenica 26 febbraio p.v.** presso Villa Erba a **Cernobbio (CO)**, una visita a **ComoCasa Clima 2012 - salone dedicato all'efficienza energetica e alla bio-sostenibilità in edilizia.**

Il ritrovo è previsto per le ore 10.30 all'ingresso di Villa Erba di fronte al Comune.

A seguire è previsto il **pranzo al ristorante "La Sosta" di Cernobbio (Co)**

Le adesioni di partecipazione alla visita e al pranzo dovranno pervenire a mezzo mail alla segreteria del Collegio **entro il 24.02.2012.**

Per i partecipanti saranno disponibili biglietti omaggio all'ingresso.

Per ulteriori informazioni <http://comocasaclima.com> o contattare Bianchi Giulio al n. 338-9457853.

**Espropriazione  
aree edificabili.**

Corte Cost.  
22.12.2011, n. 338

La Corte Costituz. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 7, del D.P.R. 327/2001 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), il quale impone la riduzione della indennità di espropriazione delle aree fabbricabili in relazione all'obbligo di dichiarazione (iniziale) o denuncia (per le variazioni) ICI.

**Impianti  
fotovoltaici:  
ecco il calendario  
delle scadenze e  
degli  
adempimenti per  
l'anno 2012!**

Nell'anno 2012 ci saranno diverse scadenze da rispettare relativamente alle modalità di accesso agli incentivi per l'installazione di impianti fotovoltaici, come previsto dalle principali disposizioni normative - D.Lgs. 28/2011 (Decreto Rinnovabili) e dal D.M. 5.05.2011 (Quarto Conto Energia).

L'ANCE ha pubblicato l'elenco delle scadenze, degli adempimenti e delle novità relative all'anno 2012.

<http://ww2.ance.it/docs/docpdf.aspx?docId=5553>

**I pannelli  
fotovoltaici  
possono essere  
installati in aree  
soggette a vincolo  
paesaggistico?**

TAR Veneto  
Sent. 25.01.2012,  
n. 48

La presenza di pannelli fotovoltaici non costituisce degrado per l'ambiente circostante, **anche in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.** Lo stabilisce il TAR Regione Veneto con la Sentenza 48/2012.

Nella questione in esame i proprietari di una villetta in provincia di Treviso si vedono negata l'autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza per l'installazione di pannelli fotovoltaici in copertura, in quanto l'immobile ricade in un'area sottoposta a vincolo e l'intervento risulterebbe incompatibile con i valori paesaggistici tutelati.

Successivamente presentano un nuovo progetto meno impattante, proponendo un impianto completamente integrato con la copertura, coprendo l'intera falda del tetto. Ma anche questa soluzione viene bocciata dalla Soprintendenza che considera l'intervento degradante dal punto di vista paesaggistico, indipendentemente dalla modalità di installazione.

I proprietari presentano ricorso al TAR che annulla il provvedimento della Soprintendenza e condanna l'Amministrazione per i beni e le attività culturali alle spese di lite in favore dei ricorrenti.

In particolare, il TAR afferma che il parere sfavorevole della Soprintendenza si basa sul postulato che la presenza di pannelli fotovoltaici costituisca comunque un degrado per l'ambiente circostante, a prescindere dalle modalità di installazione o integrazione architettonica.

Pertanto, **vengono annullati i provvedimenti della Soprintendenza in quanto l'intervento non altera il contesto paesaggistico,** considerata anche la diffusa presenza sul territorio di altri impianti fotovoltaici largamente incentivati.

**Imposta municipale (IMU)**

L. 22.12.2011,  
n. 214  
(G.U. 27.12.2011,  
n. 300)

Dal 2012 è stata introdotta, in via sperimentale, l'IMU che sostituisce la vecchia ICI.

L'IMU, sarà applicata, quindi, in tutti i Comuni:

- dal 2012 al 2014, in via sperimentale;
- dal 2015 a regime.

I soggetti tenuti al pagamento dell'IMU sono:

- il **proprietario** "di immobili, inclusi i terreni (anche agricoli, ndr) e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa";
- il **titolare di diritti reali** "di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi";
- il **concessionario**, di aree demaniali;
- il **locatario, di immobili concessi in leasing**, anche se gli stessi sono da costruire o in corso di costruzione, "a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto".

ABITAZIONE PRINCIPALE

L'abitazione principale deve essere iscritta nel Catasto **come "unica unità immobiliare"**, e quindi, diversamente da quanto accadeva in passato, non sono applicabili le agevolazioni legate all'"abitazione principale" (aliquota ridotta e detrazione) all'immobile risultante dall'unione "di fatto" di 2 unità, a meno che non se ne provi l'avvenuta richiesta di **accatastamento unitario**.

Inoltre, ai fini IMU, il possessore deve **contemporaneamente avere la residenza anagrafica e dimorare nell'abitazione principale** (non era richiesta la contemporaneità ai fini ICI). E' stata **eliminata** l'agevolazione per le abitazioni **concesse in uso gratuito a parenti**, pertanto oggi tali unità immobiliari saranno considerate come "seconde case" ai fini del nuovo tributo comunale.

PERTINENZE

Oltre all'abitazione principale l'IMU è applicabile anche alle pertinenze della stessa. Si intendono pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle seguenti categorie catastali:

- C/2, magazzini e locali di deposito;
- C/6, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;
- C/7, tettoie chiuse o aperte;

*"nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali ... anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo"*.

Per l'**abitazione principale e sue pertinenze** è prevista una specifica **detrazione pari a € 200 rapportata "al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione"**. E' stata introdotta solo **per il 2012 e 2013** un'ulteriore detrazione pari a **€ 50 per ciascun figlio** di età non superiore a **26 anni che dimori abitualmente e risieda anagraficamente** nell'abitazione principale, fino ad un **massimo di € 400**. Le detrazioni spettano indipendentemente dal reddito (del contribuente e dei figli i quali possono anche non essere più a carico).

La disciplina dell'IMU prevede altresì che:

- in presenza di **più cointestatari**, la detrazione spetta a ciascuno di essi **in proporzione alla quota di destinazione dell'immobile ad abitazione principale**;
- il Comune interessato può *"nel rispetto dell'equilibrio di bilancio"* **augmentare** l'ammontare della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta. In tal caso però il Comune non può fissare, per gli immobili a disposizione, un'aliquota IMU superiore a quella ordinaria;
- la detrazione, prevista per l'abitazione principale, e la relativa aliquota ridotta si applicano anche all'ex coniuge non assegnatario della casa coniugale e, se deliberato dal Comune, all'anziano/disabile residente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'abitazione non sia locata.

.... segue....

Non è più possibile ai fini IMU l'assimilazione all'abitazione principale, riconosciuta ai fini ICI, per le unità immobiliari **possedute da cittadini italiani residenti all'estero**.

L'IMU prevede le seguenti 2 aliquote:

- **ordinaria**, nella misura dello **0,76%**. I Comuni, potranno **aumentarla o diminuirla** fino allo **0,3%**.
- **ridotta** nella misura dello **0,4%** per **l'abitazione principale e relative pertinenze** che i Comuni possono **aumentare** o **diminuire** fino allo **0,2%**.

### Procedimento amministrativo, diritto di accesso e semplificazione

L. R. 01.02.2012, n. 1  
(BURL 03.02.2012, n. 5 - Suppl. Ord. n. 5)

Approvata la L.R. n. 1/2012 di riordino in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso, semplificazione amministrativa e potestà sanzionatoria, che armonizza la disciplina regionale con quella statale, contribuendo alla trasparenza e alla semplificazione.

Per la prima volta in questa Legislatura è stato utilizzato lo strumento della "legge per il riordino normativo" il quale ha consentito un iter più rapido di approvazione della legge rispetto al procedimento ordinario.

### Le semplificazioni in Gazzetta ufficiale "semplifica Italia"

D.L. 09.02.2012, n. 5  
(G.U. 09.02.2012, n. 33)

Pubblicato il D.L. n. 5/2012, cosiddetto "**Semplifica Italia**" che prevede una serie di novità per cittadini, professionisti, tra cui semplificazioni per la Scia, introduzione della banca dati nazionale dei contratti pubblici, autorizzazione ambientale unica.

Riportiamo qui di seguito le principali novità introdotte dallo stesso.

#### Scia (art. 2)

(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) dovrà essere corredata dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati solo nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente.

#### Impianti termici (art. 9)

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti verrà approvato il **modello di dichiarazione unica di conformità** che sostituirà i modelli di cui all'allegato I e II del D.M. 37/2008 e la dichiarazione di cui all'articolo 284, del D.Lgs n. 152/2006.

La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata devono essere conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.

#### Parcheggi pertinenziali (art. 10)

Con la decadenza del vincolo dell'invendibilità separata per i posti auto e i box realizzati negli edifici esistenti, gli stessi diventano liberamente vendibili, anche separatamente dall'appartamento di cui sono pertinenza, purché il nuovo proprietario li destini a pertinenza di un'unità immobiliare situata nello stesso Comune. La norma vale in deroga ai titoli edilizi e alle convenzioni firmate con il Comune.

Il vincolo di invendibilità separata non decade per i parcheggi realizzati nel sottosuolo comunale e acquistati in diritto di superficie per un massimo di 90 anni.

.... Segue...

### Contratti Pubblici (artt. 20-22)

Ulteriori modifiche al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 contenute nella sezione III, del Capo III del Titolo I dall'art. 20 all'art. 22.

Nel dettaglio con gli articoli in argomento, nel Codice dei contratti viene introdotto l'art. 6-bis rubricato come "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" con cui, per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa, viene istituita, presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP) della quale fanno parte i dati previsti dall'art. 7 del codice dei contratti Il controllo dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori sarà possibile esclusivamente per mezzo della nuova Banca dati.

Viene, anche, prevista la modifica del comma 2 dell'art. 29 del Codice dei contratti in tema di responsabilità solidale negli appalti e viene precisato che "in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento".

### Autorizzazione unica ambientale (art. 23)

Il Governo sarà autorizzato ad emanare un regolamento volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi le piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi con la precisazione che l'autorizzazione unica ambientale sarà rilasciata da un unico soggetto e che sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale.

Il procedimento dovrà essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

### Edilizia scolastica (art. 53)

Nella sezione III del Capo I del Titolo II rubricata come "Disposizioni per l'istruzione" all'art. 53 vengono dettate norme per la modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e, nello stesso, viene previsto che al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28.08.1997, n. 281, dovrà approvare un Piano nazionale di edilizia scolastica. La proposta di Piano è trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni ed il Piano è approvato entro i successivi 60 giorni.

Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle più moderne concezioni di realizzazione e impiego degli edifici scolastici, perseguendo altresì, ove possibile, soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, saranno adottate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.

INAIL:  
Quesiti su  
precisazioni e  
chiarimenti  
relativi a  
certificazioni e  
conformità di  
prodotti e  
impianti

#### QUESITO N. 1

*E' obbligatorio che i dispositivi di sicurezza costruiti in un paese appartenente allo Spazio Economico Europeo e mercati CE siano sottoposti a procedura di accettazione in fabbrica da parte dell'ISPELS?*

I dispositivi di sicurezza dotati di certificazione di prodotto (secondo direttiva 97/23/CE), costruiti per l'utilizzo su impianti ad acqua calda, saranno automaticamente accettati e quindi non necessitano di alcuna procedura di accettazione in fabbrica da parte dell'INAIL-EX ISPELS. In pratica la certificazione di prodotto sostituisce la procedura di omologazione del prodotto effettuata in passato dall'ISPELS.

Allo stesso tempo, per tali dispositivi, è richiesta la procedura di controllo della taratura attestata da apposito verbale rilasciato dall'INAIL-EX ISPELS.

Evidentemente tali dispositivi, ancorchè dotati di certificazione di prodotto, dovranno risultare idonei per l'utilizzo su impianti di riscaldamento ed a tal fine dovranno essere correpati della documentazione indicata nella nota DCC-1/2011.

\*\*\*\*\*

#### QUESITO N. 2

*L'ispettore tecnico che interviene per l'omologazione di un impianto e rileva la presenza di un dispositivo di sicurezza marcato CE e riportante tutti i dati necessari descritti nella DCC-1/2011 ma sprovvisto del certificato di taratura ISPELS è tenuto ad accettarlo (emettendo eventualmente certificato di taratura)?*

In presenza di dispositivi marcati CE, corredati di tutta la documentazione prevista dalla nota DCC-1/2011 ma sprovvisti di verbale di taratura, questi possono essere sottoposti a procedura di taratura direttamente dal funzionario tecnico INAIL qualora quest'ultimo sia messo in condizioni di effettuare tale tipo di verifica.

\*\*\*\*\*

#### QUESITO N. 3

*A riguardo delle valvole di intercettazione del fluido primario non autoazionante, si rammenta che molte di esse, ed in special modo quelle progettate per l'esercizio con acqua calda, ricadono in art. 3.3 della dir. 97/23/CE e pertanto non possono riportare il marchio CE pur essendo perfettamente idonee all'impiego ovvero garantendo la medesima funzionalità per lo scopo a cui essi sono dvestinati poiché fabbricate a regola d'arte. In riferimento a ciò si chiede:*

- *Se tali valvole possono essere accettate dall'ISPELS*
- *Quali siano le prescrizioni specifiche sulla documentazione tecnica e sui dati specifici necessari al dimensionamento e alla verifica dell'impianto*
- *I modelli di certificato di taratura*

Si fa presente che la valvola di intercettazione del fluido primario non autoazionante può essere utilizzata nei sistemi di intercettazione del fluido primario di cui al punto 6 del cap. R.2.A.

Detta valvola, considerata singolarmente può ricadere in art. 3, comma 3) della direttiva 97/23/CE, ma il "sistema" di cui andrà a far parte dovrà essere considerato come sistema di sicurezza e come tale valutato.

Per tale sistema vale evidentemente quanto detto alla risposta al quesito n. 1

\*\*\*\*\*

#### QUESITO N. 4

*I dispositivi di protezione costruiti in un paese appartenente allo Spazio Economico Europe che garantiscono la medesima funzionalità per lo scopo a cui essi sono destinati oppure marcati CE devono essere sottoposti ad una particolare procedura di accettazione da parte dell'ISPELS o saranno automaticamente accettati?*

Vale quanto detto nella risposta al quesito n. 1 ad eccezione della procedura di controllo della taratura. Per tali dispositivi, qualora dotati di marcatura CE secondo direttiva 97/23/CE, non è richiesto un certificato di taratura da parte dell'INAIL-Ex ISPELS.

**Dai VV.F. la guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici**

VV.F.

Lettera/circolare  
07.02.2012, n. 1324

Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Tuttavia, l'installazione di un impianto fotovoltaico, a seconda dei casi, potrebbe comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio dell'attività.

L'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi richiede gli adempimenti previsti dal nuovo regolamento antincendio (D.P.R. 151/2011).

I Vigili del Fuoco hanno pubblicato la nuova *guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi*.

La guida, redatta da un gruppo di lavoro costituito da esperti del settore elettrico ed approvata dal C.C.T.S., recepisce i contenuti del D.P.R. 151/2011 e tiene conto delle varie problematiche emerse in sede periferica a seguito delle installazioni di impianti fotovoltaici.

Questa guida sostituisce quella emanata con nota prot. n. 5158 del 26 marzo 2010. La guida è così strutturata:

- Premessa
- Campo di applicazione
- Requisiti tecnici
- Documentazione
- Verifiche
- Segnaletica di sicurezza
- Salvaguardia operatori VV.F.
- Impianti esistenti

[http://www.vigilfuoco.it/asp/download\\_file.aspx?id=11823](http://www.vigilfuoco.it/asp/download_file.aspx?id=11823)

**Tavolo tecnico VV.F.**

A seguito dell'ultimo incontro del tavolo tecnico della consulta degli ordini e collegi professionali con il comando dei VV.F. di Como sono state definite le seguenti modalità operative:

- gli appuntamenti non dovranno più essere concordati con la segreteria ma direttamente con funzionari interessati o con cui si intende interloquire, telefonicamente o con e-mail diretto rintracciabile sul sito del comando di Como. In caso di difficoltà la segreteria è sempre disponibile.
- non vengono accettati appuntamenti per pratiche che rientrano nella categoria A

Si è voluto inoltre porre l'accento su una problematica emersa a seguito della particolare inclemenza del tempo, per la quale si sollecitano i professionisti a porre attenzione alla progettazione e alla successiva verifica della corretta posa degli impianti esterni per lo spegnimento degli incendi al fine di evitare rotture di tubazioni o ghiacciamenti dell'acqua in condizioni di temperatura molto bassa.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Per Ind. Paolo Bernasconi)  
